

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **71/1989** (ECLI:IT:COST:1989:71)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **14/12/1988**; Decisione del **09/02/1989**

Deposito del **23/02/1989**; Pubblicazione in G. U. **01/03/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15162**

Atti decisi:

N. 71

## ORDINANZA 9-23 FEBBRAIO 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, con modificazioni, giudizio promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1988 dalla Corte d'appello di Torino, Sezione per i minorenni, nel procedimento penale a carico di Brentisci Luca ed altro, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte d'appello di Torino, Sezione per i minorenni, ha, con ordinanza del 10 maggio 1988, sollevato, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 9, primo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, "nella parte in cui non consente che, nel reato la cui condotta e il cui evento siano distanziati nel tempo, la competenza del Giudice minorile venga determinata sulla base dell'età che l'imputato aveva all'epoca della commissione della condotta, anziché sulla base dell'età che l'imputato aveva all'epoca del verificarsi dell'evento";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, dovendo "i dubbi di legittimità avanzati dall'autorità remittente" essere disattesi "alla luce di una diversa interpretazione della norma censurata, peraltro comunemente accolta nella dottrina e nella pratica giudiziaria";

Considerato che, in effetti, l'interpretazione corrente dell'art. 9, primo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, è stata ed è chiaramente nel senso di ricollegare al luogo in cui si è verificata l'azione o l'omissione, prescindendo dal luogo in cui si è verificato l'evento, la competenza territoriale del tribunale minorile in relazione ai reati con evento naturalistico;

che, quindi, risultando insussistente il presupposto a base dell'ordinanza di rimessione, la questione deve dirsi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, con modificazioni, sollevata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, Sezione per i minorenni, con ordinanza del 10 maggio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*